



## POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.  
Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

## DEFINIZIONI

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Contraente:</b>               | il soggetto che stipula il contratto di assicurazione   |
| <b>Assicurato:</b>               | il soggetto nominato sulla <b>Scheda di Polizza</b> il cui interesse è protetto dall'assicurazione  |
| <b>Assicuratori:</b>             | alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON   |
| <b>Sinistro:</b>                 | si configura un <b>Sinistro</b> quando l' <b>Assicurato</b> , per la prima volta nel corso del <b>Periodo di Assicurazione</b> , riceve una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per <b>Danni</b> , o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento di tali <b>Danni</b>   |
| <b>Danno:</b>                    | qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica   |
| <b>Danno Materiale:</b>          | il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte   |
| <b>Perdita Patrimoniale:</b>     | il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di <b>Danni Materiali</b> .  |
| <b>Premio:</b>                   | la somma dovuta agli <b>Assicuratori</b>  |
| <b>Indennizzo:</b>               | la somma dovuta dagli <b>Assicuratori</b> in caso di <b>Sinistro</b> che produca gli effetti previsti in polizza  |
| <b>Massimale:</b>                | la massima esposizione degli <b>Assicuratori</b> per ogni <b>Sinistro</b>   |
| <b>Scoperto e/o Franchigia:</b>  | l'ammontare specificato sulla <b>Scheda di Polizza</b> che, per ogni <b>Sinistro</b> , verrà dedotto dall'importo liquidato a termini di polizza e che resta a carico dell' <b>Assicurato</b> . Gli <b>Assicuratori</b> rispondono per la parte dell' <b>Indennizzo</b> che supera lo <b>Scoperto</b>   |
| <b>Broker:</b>                   | l'intermediario di assicurazioni a cui il <b>Contraente</b> abbia affidato la gestione del contratto di assicurazione   |
| <b>Durata del Contratto:</b>     | il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella <b>Scheda di Polizza</b>   |
| <b>Periodo di Assicurazione:</b> | se la <b>Durata del Contratto</b> è inferiore o uguale a 18 (diciotto) mesi, il <b>Periodo di Assicurazione</b> coincide con tale durata. In caso contrario, il <b>Periodo di Assicurazione</b> corrisponde separatamente a ciascuna annualità della <b>Durata del Contratto</b> , distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo <b>Periodo di Assicurazione</b> ha effetto alla data e all'ora d'inizio della <b>Durata del Contratto</b> |
| <b>Periodo di Efficacia:</b>     | il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella <b>Scheda di Polizza</b> , e la data di scadenza della <b>Durata del Contratto</b>  |
| <b>Scheda di Polizza:</b>        | il documento, annesso a questa polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo   |



## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'**Assicurato** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

### Articolo 2 - Altre assicurazioni

L'**Assicurato** deve comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso a tutti gli **Assicuratori**, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

### Articolo 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella **Scheda di Polizza** se il **Premio** o la prima rata di **Premio** sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'**Assicurato** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 C.C.).

### Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'**Assicurato** deve dare comunicazione scritta agli **Assicuratori** di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli **Assicuratori** possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'**Indennizzo**, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), salvo quanto previsto all'articolo 1.

### Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli **Assicuratori** sono tenuti a ridurre il **Premio** o le rate di **Premio** successivi alla comunicazione dell'**Assicurato** (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

### Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

- 7.1. In caso di **Sinistro**, l'**Assicurato** deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli **Assicuratori**, entro 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
  - 7.1.1. una qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'**Assicurato**;
  - 7.1.2. una qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'**Assicurato**, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'**Assicurato** il risarcimento dei **Danni** subiti come conseguenza di una negligenza professionale;
- 7.2. L'**Assicurato** dovrà dare agli **Assicuratori** tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti del possibile.

### Articolo 8 - Modalità della proroga automatica dell'Assicurazione - Rescindibilità annuale

Qualora nella **Scheda di Polizza** sia indicato che le Parti hanno convenuto che il contratto sia soggetto alla proroga automatica, è valida la seguente clausola. In assenza di tale indicazione nella **Scheda di Polizza**, il contratto cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

#### Modalità della proroga automatica

Se questo contratto è stato stipulato con durata di un solo **Periodo di Assicurazione**, il contratto s'intende automaticamente prorogato, dalla data della sua scadenza per un nuovo **Periodo di Assicurazione** di 12 mesi alle stesse condizioni in corso e subordinatamente al pagamento del premio dovuto ai sensi dell'articolo 3.

La proroga è però condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali:

1. che alla predetta data di scadenza l'**Assicurato** non sia a conoscenza di **Sinistri** che debbano essere denunciati agli **Assicuratori**, oppure di fatti o circostanze che possano causare **Sinistri** rientranti in questa assicurazione;
2. che l'attività professionale dichiarata nel Questionario allegato a questo Certificato non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate agli **Assicuratori** e da loro espressamente accettate ai fini



- dell'assicurazione;
3. che il fatturato relativo all'ultimo esercizio completo non superi di oltre il 20% il fatturato dell'esercizio immediatamente precedente;
  4. che la parte di fatturato dell'ultimo esercizio completo riconducibile alle specifiche attività di cui alla Condizione Particolare A (Sindaco, Revisore dei Conti e Consigliere d'Amministrazione), C (Insolvenze, Liquidazioni e Curatele) non superi di oltre il 40% il fatturato riconducibile alle medesime attività prodotto durante l'esercizio immediatamente precedente.

Qualora taluno dei punti 1, 2, 3, 4 che precedono non corrisponda a verità, l'**Assicurato** deve darne avviso per iscritto agli **Assicuratori** entro i 30 (trenta) giorni successivi alla predetta data di scadenza e gli **Assicuratori** avranno diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del **Premio** se questo è già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l'**Assicurato** i termini di rinnovo del contratto. Ciascuno dei punti 1, 2, 3, 4 che precedono s'intende tacitamente confermato se l'**Assicurato** non abbia dato diverso avviso agli **Assicuratori** nei termini suddetti. Si applica il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile (aggravamento del rischio). (Si veda l'articolo 1).

I disposti che precedono si applicano anche alla scadenza di ciascun **Periodo di Assicurazione** successivo, ferma la facoltà di ognuna delle Parti di dare disdetta al contratto mediante lettera raccomandata da inviare all'altra Parte almeno 30 (trenta) giorni prima della data di ogni scadenza.

#### **Articolo 9 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'**Assicurato**.

#### **Articolo 10 - Foro competente**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del **Contraente/Assicurato**.

#### **Articolo 11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE****Articolo 12 - Oggetto dell'Assicurazione**

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenni le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per **Perdite Patrimoniali** derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista e/o Ragioniere Perito Commerciale e/o Consulente del Lavoro e/o Revisore Contabile e/o Consulente Tributario, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'**Assicurato** sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e/o Registro e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che lo disciplinano.

Sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

- a) attività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività rientrino nelle competenze professionali dell'**Assicurato**.
- b) l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o Amministrativa, purché inerenti all'attività professionale indicata in polizza;
- c) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- d) l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'**Assicurato** stesso nella sua qualità di libero professionista;
- e) le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'**Assicurato** stesso anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive integrazioni e/o modificazioni, nell'esercizio dell'attività di commercialista;
- f) le **Perdite Patrimoniali** conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, purché non derivanti da furto, rapina o incendio;
- g) le **Perdite Patrimoniali** conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- h) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, fiscali e tributarie;
- i) la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- l) la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per **Danni** cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a questi ultimi vengano dichiarati agli **Assicuratori**;
- m) l'attività di componente di Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- n) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telematico delle dichiarazioni fiscali;
- o) l'attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile
- p) l'attività di consulenza relativamente alle fusioni ed acquisizioni

**Art. 13 - Clausola "Claims made"**

L'Assicurazione è prestata nella forma "**Claims Made**" e vale per i **Sinistri** che abbiano luogo per la prima volta nel corso del **Periodo di Assicurazione** e che siano regolarmente denunciati agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892-1893 C.C. ogni **Assicurato** dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

**Articolo 14 - Limiti di indennizzo**

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del **Massimale** concordato per ciascun **Sinistro** e per ciascun **Periodo di Assicurazione**, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'**Assicurato** nello stesso periodo.

Le garanzie vengono prestate con uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** dell'1% delle parcelle relative all'ultimo anno

fiscale dell'**Assicurato**, con il minimo assoluto di **Euro 1.000,00** per ogni **Sinistro**, o come diversamente stabilito per iscritto dagli **Assicuratori** ed indicato nella **Scheda di Polizza**.

Lo **Scoperto** dovrà restare a carico dell'**Assicurato** senza che egli possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farlo assicurare da altri **Assicuratori**.

#### Articolo 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i **Sinistri** conseguenti a, o derivanti da:

- a) **Danni Materiali** salvo quanto previsto dal comma (f) dell'Articolo 12 che precede;
- b) incendio di cose dell'**Assicurato** o da lui detenute;
- c) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché **Danno ambientale**, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- g) responsabilità volontariamente assunte dall'**Assicurato** e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- h) comportamento doloso dell'**Assicurato**;
- i) calunnia, ingiuria, diffamazione;
- l) multe e ammende inflitte all'**Assicurato**;
- m) direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'**Assicurato**;
- n) direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti;

nonché i **Danni**:

- o) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- p) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'**Assicurato** provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i **Sinistri**:

- q) per atti compiuti dopo che l'**Assicurato** sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;
- r) per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del **Periodo di Assicurazione** in corso;
- s) relativi alle attività svolte dall'**Assicurato** per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con gli **Assicuratori** dei Lloyd's, tramite il Corrispondente dei Lloyd's Assigeco S.r.l., indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli **Assicuratori**, fossero in stato di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta; questa esclusione non si applica alle attività di gestione di contabilità ordinaria ed elaborazioni contabili e dati paghe, e fatto salvo il contenuto del punto 3 all'ultimo comma del presente articolo;
- t) per ogni **Danno** o reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in polizza;
- u) per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente;

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrappremio convenuto, sono esclusi i **Sinistri** derivanti dalle seguenti attività:

- 1) Sindaco di Società o altri Enti/Revisore/Consigliere d'Amministrazione (vedi Condizione Particolare A)
- 2) Visto Pesante di cui al D.Lgs n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni (vedi Condizione Particolare B).
- 3) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (vedi Condizione Particolare C).
- 4) Assistenza Fiscale/Visto Leggero (vedi Condizione Particolare D).

**Articolo 16 - Inizio e termine della garanzia**

L'Assicurazione è prestata nella forma "**Claims Made**" e vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione** dell'Assicurazione e che siano regolarmente denunciate agli **Assicuratori** durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il **Periodo di Efficacia** quale definito in questa polizza, ossia non oltre (vedasi **Scheda di Polizza**) anni prima della data d'inizio della **Durata del Contratto** (periodo di garanzia retroattiva), e che non siano già notificati all'**Assicurato**.

Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile il **l'Assicurato**, o il **Contraente** per conto dell'**Assicurato**, dichiara, dopo appropriati accertamenti, che al momento della stipulazione di questo contratto non hanno ricevuto comunicazioni, richieste o notifiche che possano configurare un **Sinistro** quale definito in questa polizza.

Nel caso di morte o di cessazione dell'attività professionale durante la **Durata del Contratto** per qualsiasi motivo, tranne il caso di cancellazione o radiazione dall'Albo Professionale, l'assicurazione è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 2 anni successivi alla cessazione dell'attività, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto**.

Per tutti gli altri casi tranne quanto sopra, e sempre che gli **Assicuratori** abbiano dato il loro previo assenso (il quale assenso non potrà essere irragionevolmente negato) l'assicurazione potrà essere estesa alla copertura dei **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 2 (due) anni successivi alla scadenza della **Durata del Contratto**, a termini e condizioni contrattuali da concordarsi, purché afferenti a comportamenti colposi in essere durante il periodo di **Durata del Contratto**. Per l'attivazione di tale estensione di copertura, sarà necessario che gli **Assicuratori** ricevano richiesta scritta e formale dall'**Assicurato** prima della scadenza, in qual caso gli **Assicuratori** rilasceranno un contratto analogo al presente, della durata di due anni, che potrà in seguito essere prorogato a termini e condizioni contrattuali da concordarsi.

Per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** dopo la scadenza della **Durata del Contratto**, il **Limite di Indennizzo** indipendentemente dal numero dei **Sinistri** stessi, non potrà superare il **Massimale** indicato in polizza.

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente nel momento in cui l'**Assicurato** stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali.

Se non altrimenti stabilito nella **Scheda di Polizza**, il periodo di retroattività sarà pari alla durata della precedente copertura assicurativa continua dell'**Assicurato** per gli stessi rischi coperti dalla presente polizza, fermo restando il **Massimale** della presente polizza.

In mancanza di quanto sopra, gli **Assicuratori** si riservano il diritto di assumere il rischio della retroattività a condizioni e con sovrappremio da stabilire di volta in volta.

**Articolo 17 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America e Canada ed Isole Vergini Americane.

**Articolo 18 - Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'**Assicurato** nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

**Articolo 19 - Cessazione del contratto**

Oltre agli altri casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

- in caso di decesso dell'**Assicurato**;
- in caso di cessazione da parte dell'**Assicurato** per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

**Articolo 20 - Vincolo di solidarietà**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di responsabilità solidale dell'**Assicurato** con altri soggetti, gli **Assicuratori** risponderanno di quanto dovuto dall'**Assicurato**, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

**Articolo 21 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali**

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'**Assicurato** stesso con l'assenso dell'**Assicurato**.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato** entro il limite

addizionale pari ad un quarto del **Massimale** stabilito in polizza per il **Sinistro** cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto **Massimale**, le spese vengono ripartite tra gli **Assicuratori** e l'**Assicurato** in proporzione del rispettivo interesse.

Gli **Assicuratori** non riconoscono spese incontrate dall'**Assicurato** per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Articolo 22 - Definizione Stragiudiziale del Sinistro**

Gli **Assicuratori** si impegnano, al ricevimento della denuncia del **Sinistro** e della documentazione che accettano sia probatoria circa la risarcibilità e l'entità del **Danno**, a definire stragiudizialmente il **Sinistro** con il terzo danneggiato, sentito il proprio **Assicurato** e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'**Assicurato** medesimo.

#### **Articolo 23 - Errato trattamento dei dati personali**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.03 per **Perdite Patrimoniali** cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un **Massimale** per anno in aggregato, pari al 50% di quello previsto in polizza.

#### **Articolo 24 - Studi Associati - Persone assicurate**

Qualora l'**Assicurato** sia uno Studio Associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite **Massimale** di risarcimento, è valida anche per la Responsabilità Civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti.

Pertanto nel caso di Studio Associato si intendono assicurate le persone indicate nella proposta di assicurazione. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il **Limite di Indennizzo** cumulativo per **Periodo di Assicurazione** si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo **Sinistro**.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più **Assicurati**, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del **Contraente**.

#### **Articolo 25 - Protezione Legale**

La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi dei DD. LLgs. N°471, 472, 473 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'**Assicurato** in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'**Assicurato**, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante la **Durata del Contratto** e non note all'atto di stipulazione della stessa.

Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di **Euro 20.000,00** per **Sinistro** e di **Euro 50.000,00** per anno assicurativo.

#### **Articolo 26 - Servizi EDP**

Quest'assicurazione copre la Società per l'elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l'**Assicurato** sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il **Massimale** indicato in polizza, e sempreché l'**Assicurato** abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del **Premio**.

All'**Indennizzo** liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicato uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** dell'1% delle parcelle relative all'ultimo anno fiscale dell'**Assicurato**, con il minimo assoluto di **Euro 500,00** per ogni **Sinistro**, o come diversamente stabilito per iscritto dagli **Assicuratori** ed indicato nella **Scheda di Polizza**.

#### **Articolo 27 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi**

Relativamente ai **Danni** derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli **Assicuratori** non risponderanno per ogni singolo **Assicurato** e fermo il **Massimale** di

polizza, oltre il limite del 50% del **Massimale**, indipendentemente dal numero di **Sinistri** verificatisi nel corso di uno stesso **Periodo di Assicurazione** a carico dell'**Assicurato**.

#### Articolo 28 - Attività di amministratore di stabili

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunta, la copertura relativa alla responsabilità civile derivante all'**Assicurato** ai sensi di legge nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'Art. 1130 Codice Civile, viene prestata con le seguenti esclusioni aggiuntive:

- a. per i rischi connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze);
- b. per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione;
- c. per omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione.

#### Articolo 29 - Sinistri in serie

In caso di **Sinistri** in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di **Danni** a più persone, la data in cui ha luogo il primo **Sinistro** regolarmente denunciato agli **Assicuratori** sarà considerata come data di tutti i successivi **Sinistri**, seppur notificati all'**Assicurato** in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

#### Articolo 30 - Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'**Assicurato** nel corso del **Periodo di Assicurazione** o di eventuali proroghe, la copertura assicurativa opererà a favore degli eredi dell'**Assicurato**, fermo restando il limite temporale di 2 anni precisato all'Articolo 16.

#### Articolo 31 - Clausola Broker

Con la sottoscrizione della presente polizza,

- 1) il Contraente conferisce al **Broker** mandatario precisato nella **Scheda di Polizza** il mandato di rappresentarlo ai fini di questo contratto di assicurazione;
- 2) gli **Assicuratori** conferiscono al Corrispondente dei Lloyd's Assigeco Srl l'incarico di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa a questo contratto di assicurazione.

E' convenuto pertanto che:

- a) ogni comunicazione fatta al **Broker** mandatario dal Corrispondente si considererà come fatta all'**Assicurato**;
- b) ogni comunicazione fatta dal **Broker** mandatario al Corrispondente si considererà come fatta dall'**Assicurato** stesso;
- c) ogni comunicazione fatta al Corrispondente si considererà come fatta agli **Assicuratori**;
- d) ogni comunicazione fatta dal Corrispondente si considererà come fatta dagli **Assicuratori** stessi.

#### Articolo 32 - Calcolo del Premio minimo annuo

Il **Premio** minimo annuo indicato nella **Scheda di Polizza** è calcolato sulla base degli introiti realizzati dall'**Assicurato** nel corso del precedente anno fiscale, oppure, qualora l'**Assicurato** non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introiti previsti per il **Periodo di Assicurazione**. Nel caso che la presente assicurazione venisse stipulata da o per conto di uno Studio Associato, il **Premio** è calcolato sulla base della totalità degli introiti sopra identificati relativi a tutti i singoli associati nonché quelli registrati a nome dello Studio stesso.

#### Articolo 33 - R.C. Conduzione dello Studio

A prescindere da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell'**Assicurato** per morte, lesioni personali e danni materiali a cose ed animali cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell'**Assicurato** nella gestione e conduzione dei locali precisati nella **Scheda di Polizza**, presso i quali viene svolta l'attività professionale oggetto dell'assicurazione. Sono comunque esclusi dalla copertura i danni derivanti da o attribuibili a:

- a) lavori di manutenzione straordinaria
- b) attività non direttamente riconducibili all'attività professionale oggetto dell'assicurazione
- c) installazione e manutenzione di insegne
- d) qualsiasi dipendente dell'**Assicurato** (ivi inclusi i soci e amministratori dell'**Assicurato**)
- e) qualsiasi inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli **Assicuratori** non risponderanno per somme in eccesso a **Euro 500.000,00** per singolo **Sinistro** e in aggragato per il **Periodo di Assicurazione**, quale sub-limite di risarcimento si intende compreso nel **Massimale** di polizza indicato nella **Scheda di Polizza** e non in addizione allo stesso.



**CLAUSOLE DA APPROVARE ESPPLICITAMENTE PER ISCRITTO**

Agli effetti degli art. 1322, 1341 e 1342 C.C. l'Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 2 - Altre assicurazioni
- Art. 5 - Aggravamento del rischio
- Art. 8 - Modalità della proroga automatica dell'Assicurazione - Rescindibilità annuale
- Art. 13 - Clausola "Claims made"
- Art. 15 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
- Art. 16 - Inizio e termine della garanzia
- Art. 18 - Persone non considerate terzi
- Art. 19 - Cessazione dell'Assicurazione
- Art. 31 - Clausola Broker

**DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE**

Anche agli effetti degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, il Contraente dichiara di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'attività professionale propria e/o dei suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza della presente polizza e anche ove egli ne disconoscesse la riferibilità al comportamento proprio o dei suoi ausiliari.

Data

Firma dell'Assicurato

---

---

**CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE DA CONVENIRE CON DEI TASSI AGGIUNTIVI****A) Consigliere d'Amministrazione/Sindaco di Società o altri Enti/Revisore**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli Articoli 2380 usque 2395 del Codice Civile e/o attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile, nonché delle funzioni di Revisore incluse le attività di cui agli articoli 2409 e 2409b del Codice Civile.

E' fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi.

All'**Indennizzo** liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicato uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del **1%** delle parcelle relative all'ultimo anno fiscale dell'**Assicurato**, sempre soggetto ad una franchigia minima assoluta di **Euro 1.000,00** per ogni **Sinistro**, o come diversamente stabilito per iscritto dagli **Assicuratori** ed indicato nella **Scheda di Polizza**.

**B) Visto Pesante**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs. n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n. 164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il **Limite di Indennizzo** dedicato viene fissato in **Euro 1.032.913,80**, e l'assicurazione è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto**.

Gli **Assicuratori** inoltre si impegnano a definire tutti i **Sinistri**, anche per importi inferiori alla **Franchigia** prevista dalla presente Polizza e l'**Assicurato** sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli **Assicuratori** a trattare e definire tali **Sinistri** e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 viene stabilito che gli **Assicuratori** si impegnano a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative;

**C) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario ed amministratore giudiziario.

All'**Indennizzo** liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicato uno **Scoperto** a carico dell'**Assicurato** del **1%** delle parcelle relative all'ultimo anno fiscale dell'**Assicurato**, sempre soggetto ad una franchigia minima assoluta di **Euro 1.000,00** per ogni **Sinistro**, o come diversamente stabilito per iscritto dagli **Assicuratori** ed indicato nella **Scheda di Polizza**.

**D) Assistenza Fiscale ("Visto leggero")**

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l'**Assicurato** abbia pagato il **Premio** addizionale convenuto, la garanzia prestata dalla presente polizza viene estesa alle **Perdite Patrimoniali** cagionate ai clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità, di asseverazione e di certificazione tributaria ("Visto Leggero") per:

- a) Assistenza Fiscale – come specificato dal D.M. 164/99, dalla circolare 13 del 06.04.2006 dell'Agenzia delle Entrate e successive modifiche e/o integrazioni di legge;
- b) Compensazione Credito Iva – come specificato dal D.L. 78/09 e dalla Legge di conversione 102/09, dal D.M.



164/99, dal D.Lgs. 241/97 e successive modifiche e/o integrazioni di legge.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il **Limite di Indennizzo** dedicato viene fissato in **Euro 1.032.913,80**, e l'assicurazione è altresì operante per i **Sinistri** denunciati agli **Assicuratori** nei 5 anni successivi alla scadenza della presente polizza, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di **Durata del Contratto**.

Gli **Assicuratori** inoltre si impegnano a definire tutti i **Sinistri**, anche per importi inferiori alla **Franchigia** prevista dalla presente Polizza e l'**Assicurato** sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli **Assicuratori** a trattare e definire tali **Sinistri** e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta.

Ai sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 viene stabilito che gli **Assicuratori** si impegnano a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.